

Travel Risk Management, di cosa stiamo parlando?

di Raffaello Juvara

L'interesse sul Travel Risk Management - TRM (letteralmente Gestione dei Rischi di Viaggio) è improvvisamente aumentato in Italia dopo la cosiddetta "sentenza Bonatti" del gennaio 2019, con la quale sono stati condannati i vertici della società di Parma per la morte avvenuta in Libia di due propri dipendenti il 2 marzo 2016.

Come ha ricordato l'avv. Marco Padovan nell'intervista a esecome ([leggi](#)), *"il caso Bonatti è noto: si tratta del rapimento di quattro tecnici della società durante un trasferimento via terra in Libia per raggiungere il luogo di lavoro. Durante il tragitto vengono rapiti e, in occasione dello scontro a fuoco che si svolge al momento del tentativo di liberazione, due di essi rimangono uccisi. L'ambasciata italiana aveva sconsigliato il trasferimento via terra suggerendo, proprio per il rischio terroristico, spostamenti via mare dall'isola di Djerba, in Tunisia ma, per ragioni aziendali, si era preferito ignorare il suggerimento."*

Il GUP di Roma ha condannato in primo grado ad 1 anno e 10 mesi di reclusione i membri del Consiglio di Amministrazione e l'operation manager in Libia per *"cooperazione colposa nel delitto doloso"*, oltre la società stessa ad una sanzione ai sensi del DL 231/2001 ed al risarcimento ai familiari delle vittime.

Gli effetti giudiziari della vicenda pare abbiano prodotto un'improvvisa presa di coscienza nelle imprese che lavorano all'estero, destando così l'attenzione di una serie di soggetti interessati a fornire servizi di sicurezza a queste imprese, istituti di vigilanza in testa.

Trattandosi tuttavia di una disciplina relativamente nuova e ancora priva di regolamentazione, presenta diversi aspetti che devono essere chiariti per evitare equivoci pericolosi, soprattutto per i lavoratori da tutelare.

1. L'ambito di applicazione della responsabilità penale

Un primo chiarimento è legato all'ambito di applicazione della

configurazione di *"cooperazione colposa in delitto doloso"* riconosciuta ai vertici della Bonatti.

In effetti, la novità è solo nell'individuazione da parte del giudice di presunti comportamenti con rilevanza penale, dal momento che la nozione di sicurezza dei lavoratori estesa alla *security* è tutt'altro che nuova e non è di certo delimitata alle attività all'estero. Ad esempio, il sistema bancario l'aveva già dovuto affrontare negli anni del boom delle rapine alle agenzie, dovendo ricorrere a misure di *security* molto avanzate per tutelare la *safety* dei lavoratori e dei clienti allo sportello ([leggi](#)), così come avviene oggi negli ospedali a causa delle ricorrenti aggressioni al personale medico. E' dunque pacifico che tutte le imprese siano tenute a garantire la sicurezza dei propri dipendenti nei termini previsti dal Dlgs 81/2008 anche in relazione ai possibili *delitti dolosi* di cui potrebbero essere vittime ovunque svolgano il proprio lavoro. All'estero è "solo" più complicato dalle distanze e dalle legislazioni e consuetudini locali.

2. Analisi del rischio - criteri di valutazione

Deriva dal punto precedente un secondo aspetto: come possono le imprese dimostrare di aver fatto tutto il possibile per tutelare i lavoratori inviati in missione in "teatri a rischio", anche per evitare le pesanti conseguenze penali per i propri rappresentanti legali se gli succedesse qualcosa?

E' una domanda del tutto simile a quella sollevata dalla nozione di *security by design* introdotta dal GDPR per la tutela dei dati dei terzi,.

In entrambi i casi, l'unica risposta possibile è l'adozione di procedure e di misure "adeguate", meglio se certificate in base a norme o schemi che attestino quantomeno l'orientamento a rispettare la normativa.

Per il rischio trasferta potrà risultare d'aiuto la Norma ISO 31030 in fase di sviluppo da parte del TC 262, il cui scopo è di *"fornire consigli pratici alle organizzazioni in materia di Travel*



Risk Management, ma anche indicazioni ai legislatori dei vari Paesi, su cosa si può e si deve pretendere dalle organizzazioni che inviano personale in trasferta”, come sottolinea Roger Warwick ([leggi](#)) che partecipa al TC per l’Italia.

3. Chi fa (e può) fare cosa

Passando dalle imprese ai soggetti che si propongono come potenziali fornitori di servizi di TRM, si individuano almeno due scuole di pensiero: la scuola che definiremmo “interventista”, che peraltro presenta un’importante diramazione al suo interno, e quella che potremmo chiamare “proceduralista”.
Scuola Interventista: inseriamo coloro che interpretano il TRM fondamentalmente come “servizi operativi” (intelligence, scorte, estrazioni, recuperi ecc) da svolgere direttamente nei teatri a rischio.

Ramo 1: alcuni esponenti della Vigilanza Privata sostengono che questi servizi dovrebbero venir effettuati solamente da soggetti in possesso di licenza di PS ex art. 134 del TULPS (istituti di vigilanza), naturalmente a fronte dell’indispensabile apertura dell’attuale dettato normativo alla possibilità di proteggere anche le persone e non solo i beni, e di operare con proprio personale armato anche all’estero. Il tutto configura l’ipotesi di diventare “PMSC” (Private Military Security Company), attualmente non previste dall’ordinamento italiano, e poter assumere anche ex militari.
Ramo 2: altri soggetti che lavorano già nel settore ma che, ovviamente, non sono basati in Italia, ritengono invece che gli istituti di vigilanza non abbiano le caratteristiche per muoversi

in contesti e con modalità completamente diverse da quelle per loro abituali e che le attività “oltremare” vadano affidate solamente a corpi già abituati (e magari anche autorizzati) ad operare nei teatri a rischio, non importa se siano britannici, americani, russi o di altre nazioni.

Scuola Proceduralista: troviamo qui chi invece attribuisce al TRM una valenza prettamente di tipo organizzativo, che parte dall’attivazione in azienda di procedure, prassi comportamentali e attività di formazione/informazione, ricorrendo a operatori locali specializzati solo se e quando serve. Le aziende più grandi si organizzano in modo autonomo, coinvolgendo solitamente la security aziendale ([leggi](#)), mentre le PMI potrebbero trovare i supporti necessari presso fornitori specializzati esterni.

Visioni dunque molto diverse del TRM, che richiedono approfonditi chiarimenti per definire i contenuti e poter dialogare con il Normatore italiano in modo coeso anche se, date le distanze tra le posizioni di partenza, pare al momento un obiettivo molto difficile.

La tavola rotonda del 24 settembre organizzata da essecome/ securindex nell’ambito del convegno **Digital Transformation e Vigilanza Privata** (Hotel Hilton Garden Inn, via Columella 26 - Milano) si propone come un momento di confronto tra alcune delle più rilevanti parti interessate, con l’intento di far chiarezza su un tema dai risvolti importanti e delicati per l’intero Sistema Paese.